

LA FIRMA DIGITALE

*Evoluzione della normativa italiana e
componenti di base*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

DIRITTO PRIVATO DELL' INFORMATICA A.A. 2006 / 2007

DOCENTI: PROF. BRUNO TROISI – DOTT. MASSIMO FARINA

AUTORE: ILENIA LOI

Prime resistenze al contratto telematico



Secondo i primi giuristi il legislatore del 1942 non poteva avere in mente il contratto telematico



La norma contenuta nell' art. 1321 c.c. non può quindi essere utilizzata per questa realtà neanche in via interpretativa



Ne deriva che un contratto di questo tipo può essere accettato, ma spetta comunque al legislatore intervenire

Successivamente

Il contratto telematico è l' accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale che ha la peculiarità di far sì che lo scambio di consensi avvenga per mezzo di due elaboratori a distanza connessi in rete



Tuttavia si sosteneva che quella manifestazione di volontà che avviene in rete attraverso l' incomprensibile formato bit, non è una manifestazione di volontà



Arrivati agli albori degli anni '90 questi problemi saranno ormai superati e sia il legislatore che la dottrina incominceranno ad occuparsi della tutela dei protagonisti del contratto telematico

Cosa si intendeva per contratto telematico?

Si parlava in generale di contratti dell' informatica

Contratti informatici
in senso stretto



Considerati come contratti aventi
ad oggetto il trasferimento di
hardware e software

Contratti telematici



Considerati come contratti aventi
ad oggetto un flusso di dati

Si trattava di una
distinzione fuorviante

AUTORE: ILENIA LOI

Evoluzione della normativa italiana sulla firma digitale

Legge n. 59 / 1997 (legge Bassanini)

Il documento elettronico ha valore di legge

Il documento elettronico è la rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti, prodotti attraverso un sistema informatico


d.P.R. 513 / 1997

Il documento elettronico e la firma digitale vengono definiti in maniera più specifica


La normativa sul documento elettronico e sulla firma digitale diventa più completa



d.P.C.M. 8 / 2 / 1999



Nasce il primo
regolamento tecnico




Definisce cosa informaticamente
è la firma digitale




T.U. 445 / 2000

(Testo unico sulla documentazione amministrativa)



d.lgs. 10 / 2002




d.lgs. 137 / 2003



d.lgs. 82 / 2005



(Codice dell' amministrazione digitale)

Evoluzione dei diversi tipi di firma







Con il d.lgs. 137 / 2003



Con il d.lgs. 82 / 2005



La firma digitale

La firma digitale è un' operazione matematica che consente di soddisfare due importanti garanzie

Paternità della
dichiarazione

Integrità della
dichiarazione

Questo perché la firma digitale come struttura
tecnologica di base, si fonda su

Crittografia
asimmetrica

Algoritmo
di Hash

La crittografia asimmetrica

È una tecnica con cui si rende un testo incomprensibile per tutti e comprensibile solo per mittente e destinatario. Si fonda su

Chiave privata (segreta) → Due chiavi che svolgono la funzione di un' unica chiave per evitare che Tizio e Caio si debbano incontrare ← Chiave pubblica (in "piazza")

Svolgono funzioni complementari

Ciò che chiudo con la chiave privata, si aprirà solo con la chiave pubblica

Ciò che chiudo con la chiave pubblica, si aprirà solo con la chiave privata

L' algoritmo di Hash

È una particolare operazione matematica che si applica al documento e attraverso la quale si ottiene l' impronta dello stesso

L' impronta ottenuta ha una lunghezza fissa ma è sempre diversa

Da documenti diversi si ottengono impronte diverse

L' impronta non è visibile ad occhio nudo, ma un documento firmato ha sempre un' estensione di tipo p7m

È una funzione irreversibile

Dal documento si può ottenere l' impronta, ma non viceversa

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra